

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

COMUNE DI CERMENATE

E

CONSORZIO PARCO DEL LURA

PER

L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI RELATIVE ALLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI CERMENATE E AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI COMPENSAZIONE CONNESSE ALL'ESECUZIONE DELL'AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA – MISURA COMPENSATIVA N. 11

Il **Comune di Cermenate**, con sede in Via Scalabrini 153, Cermenate (CO) - CF 00550440135 – nella persona del Sindaco Dott. Mauro Roncoroni

E

il **Consorzio Parco del Lura**, con sede in Largo Clerici 1, Cadorago (CO) – CF 95064420136 – nella persona del Presidente Giuseppe Cairoli

VISTO il progetto “Collegamento a rete tra il Parco del Lura e le Aree Protette limitrofe: individuazione di corridoi ecologico-fruitivi e attuazione di un progetto pilota nel Comune di Cermenate”, approvato con Deliberazione di C.d.A. del Consorzio Parco del Lura n. 18 del 18.04.2011, che prevede la realizzazione di uno studio di fattibilità sulle connessioni ecologiche e la realizzazione di un progetto pilota nel Comune di Cermenate per la connessione tra il Parco del Lura ed il Parco della Brughiera Briantea;

CONSIDERATO che tale progetto ha ricevuto un contributo da parte di Fondazione Cariplo pari ad Euro 360.000 nell'ambito del bando “Tutelare e Valorizzare la Biodiversità” anno 2011;

VISTO il progetto preliminare “Connessione ecologico-fruitiva nel Comune di Cermenate tra il Parco del Lura ed il Parco della Brughiera Briantea”, approvato dal Consorzio Parco del Lura con Deliberazione di C.d.A. n. 8 del 04.02.2013 ed assunto dal Comune di Cermenate mediante presa d'atto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 191/2013 del 04.12.2013;

VISTO il progetto definitivo “Connessione ecologico-fruitiva nel Comune di Cermenate tra il Parco del Lura ed il Parco della Brughiera Briantea”, approvato dal Comune di Cermenate con Deliberazione di Giunta Comunale n. xxx del xxx ed approvato dal Consorzio Parco del Lura con Deliberazione di C.d.A. n. xx del xxxx;

VISTA la convenzione tra Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e Comune di Cermenate per la realizzazione di opere di compensazione connesse all'esecuzione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda – Misura Compensativa n. 11, approvata dal Comune di Cermenate con Deliberazione di Giunta Comunale n. xxx del xxx e sottoscritta in data xx.xx.xxxx;

CONSIDERATO che con la suddetta convenzione il Comune di Cermenate si impegna a progettare, realizzare, collaudare, gestire e mantenere in termini ordinari e straordinari la Misura Compensativa n. 11, consistente nella creazione della connessione ecologico-fruitiva nel Comune di Cermenate tra il Parco del Lura ed il Parco della Brughiera Briantea;

CONSIDERATO che sono intercorsi accordi tra l'Amministrazione di Cermenate e il Consorzio Parco del Lura in base ai quali si è convenuto che il Consorzio assumerà il ruolo di Ente Attuatore della Misura Compensativa n. 11, svolgendo quindi le attività di progettazione, realizzazione e collaudo dell'opera, come previsto all'Art. 3 comma 3 della Convenzione tra il Comune di Cermenate e Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.;

VISTI la Convenzione e lo Statuto del Consorzio Parco del Lura sottoscritti in data 13.04.2011 con avviso pubblicato sul B.U.R.L. serie "Avvisi e Concorsi" n. 17 del 27.04.2011;

VISTO l'art. 3 comma 6 dello Statuto, secondo cui "il Consorzio può assumere altresì ogni funzione e servizio ambientale nell'interesse degli Enti Consorziati, ovvero per convenzione con altri enti pubblici e privati, ivi compresi, in particolare l'assistenza e la consulenza nella redazione di strumenti anche urbanistici di valore ambientale e paesistico";

VISTO l'articolo 15 della Legge 241/1990 e s.m.i, concernente lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni, che permette la stipula di Accordi di Collaborazione tra enti, allo scopo di perseguire obiettivi di comune interesse;

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Premesse**

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

**Art. 2 - Oggetto dell'Accordo**

Il Comune di Cermenate e il Consorzio Parco del Lura collaborano, ai sensi del presente accordo, per l'attuazione di attività in carico al Comune di Cermenate secondo la convenzione sottoscritta in data xx.xx.xxxx con Autostrada Pedemontana s.p.a. per la realizzazione di opere di compensazione connesse all'esecuzione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda – Misura Compensativa n. 11, consistente nella creazione della connessione ecologico-fruitiva nel Comune di Cermenate tra il Parco del Lura ed il Parco della Brughiera Briantea di cui al progetto definitivo approvato dal Comune di Cermenate con Deliberazione di Giunta Comunale n. xxx del xxx ed approvato dal Consorzio Parco del Lura con Deliberazione di C.d.A. n. xx del xxxx ed al quale si rimanda.

**Art. 3 - Compiti del Consorzio Parco del Lura**

Competono al Consorzio Parco del Lura le seguenti attività per l'attuazione dell'opera "Connessione ecologico-fruitiva nel Comune di Cermenate tra il Parco del Lura ed il Parco della Brughiera Briantea", nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati nella convenzione tra il Comune di Cermenate e Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., che si allega al presente Accordo (all. A):

- a) nominare il Responsabile del Procedimento;

- b) approvare il Progetto Esecutivo della Misura Compensativa n. 11, previa acquisizione di tutti i pareri necessari;
- c) affidare gli incarichi professionali necessari per il completamento dei livelli di progettazione, per la realizzazione dell'opera e relativo collaudo;
- d) provvedere agli adempimenti necessari per l'acquisizione delle aree da parte del Comune di Cermenate quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, trascrizioni, frazionamenti;
- e) appaltare i lavori;
- f) approvare il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori o di Collaudo tecnico – amministrativo;
- g) svolgere comunque tutte le altre attività tecniche ed amministrative presupposte, connesse e/o comunque necessarie per l'attuazione e realizzazione della Misura Compensativa n. 11.

Il Consorzio Parco del Lura inoltre si impegna a:

- 1. elaborare tutti i documenti previsti dal presente Accordo garantendone i tempi e modalità di consegna;
- 2. affidare i lavori, i servizi e le forniture secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla normativa vigente;
- 3. verificare insieme all'ufficio Lavori Pubblici del Comune di Cermenate, l'andamento delle attività e il rispetto degli impegni reciproci;
- 4. provvedere a fornire tutta la documentazione prevista in formato cartaceo e digitale.

#### **Art. 4 - Compiti del Comune di Cermenate**

Compete al Comune di Cermenate l'esecuzione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati nella convenzione tra il Comune di Cermenate e Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. (all. A):

- a) acquisire tutte le aree necessarie per la Misura Compensativa n. 11, mettendole a disposizione del Consorzio Parco del Lura per la realizzazione dell'opera, tranne quanto di competenza del Consorzio come indicato al precedente punto 3 lettera d);
- b) approvare il Progetto Esecutivo della Misura Compensativa n. 11;
- c) svolgere comunque tutte le altre attività tecniche ed amministrative presupposte, connesse e/o comunque necessarie per l'attuazione e realizzazione della Misura Compensativa n. 11;
- d) prendere in carico l'opera in seguito della redazione del Certificato di Regolare Esecuzione o del Collaudo tecnico-amministrativo.

Il Comune di Cermenate inoltre si impegna a:

- 1. fornire al Consorzio Parco del Lura tutta la documentazione in proprio possesso utile allo svolgimento delle attività previste al presente Accordo;
- 2. garantire attraverso apposite riunioni il raccordo tra di esso ed il Consorzio Parco del Lura;
- 3. agevolare e rendere più immediata possibile, attraverso tutte le azioni di propria competenza, ogni erogazione delle risorse previste nel presente Accordo, e negli atti ad esso collegati, a favore del Consorzio.

#### **Art. 5 - Copertura finanziaria**

L'entità delle risorse a disposizione per l'attuazione dell'opera, per una cifra pari a 925.000,00 euro, dettagliata nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente Accordo, è garantita come segue:

- euro 646.000,00 quale contributo del Comune di Cermenate, di cui euro 165.000,00 provenienti da proprie risorse di bilancio ed euro 481.000,00 quale "Corrispettivo" previsto nella Convenzione tra il Comune di Cermenate ed Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.;
- euro 279.000,00 quale contributo di Fondazione Cariplo concesso a favore del Consorzio Parco del Lura.

Le risorse totali destinate all'opera da parte del Comune di Cermenate, pari ad euro 646.000,00, sono destinate per euro 431.000,00 all'esecuzione delle attività in capo Consorzio Parco del Lura; la quota rimanente, pari ad euro 215.000,00, verrà utilizzata dal Comune di Cermenate per l'acquisizione delle aree.

#### **Art. 6 - Durata e condizioni dell'Accordo di Collaborazione**

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino all'esecuzione di tutte le attività e degli impegni previsti.

Eventuali proroghe o variazioni dei tempi di esecuzione del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti in base alle esigenze e all'andamento delle attività complessive.

#### **Art. 7 - Modalità di erogazione dei pagamenti**

L'erogazione dei pagamenti a favore del Consorzio Parco del Lura avverrà a seguito della erogazione delle risorse assegnate al Comune da Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. così come indicato nella Convenzione sottoscritta in data xx.xx.xxxx.

Pertanto con il presente Accordo di Collaborazione il Comune di Cermenate e il Consorzio Parco del Lura accettano e condividono le modalità di erogazione delle risorse determinate dalle disposizioni di cui all'art. 12 della Convenzione tra il Comune di Cermenate e Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.

#### **Art. 8 - Risultati**

Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

#### **Art. 9 - Trattamento Dati Personali**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della presente Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003.

#### **Art. 10 - Controversie**

Per la risoluzione delle controversie relative al presente Accordo, che non dovessero trovare soluzione tra le parti firmatarie, si rimanda in via esclusiva al competente Foro di Como.

ALLEGATI:

- ALLEGATO A. Convenzione tra Comune di Cermenate e Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. per la realizzazione di opere di compensazione connesse all'esecuzione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda – Misura Compensativa n. 11.
- ALLEGATO B. Quadro economico del progetto "Connessione ecologico-fruttiva nel Comune di Cermenate tra il Parco del Lura ed il Parco della Brughiera Briantea"

Cermenate, lì .....

Per il Comune di Cermenate  
Dott. Mauro Roncoroni

Per il Consorzio Parco del Lura  
Giuseppe Cairoli

***Allegato A – convenzione tra Comune di Cernenate e Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.  
per la realizzazione di opere di compensazione connesse all'esecuzione dell'Autostrada  
Pedemontana Lombarda – Misura Compensativa n. 11 – Comune di Cernenate***

**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE – COMO –  
VARESE – VALICO DEL GAGGIOLO ED OPERE AD ESSO  
CONNESSE – CUP F11B06000270007.**

**CONVENZIONE**

**per la realizzazione di opere di compensazione connesse all'esecuzione  
dell'Autostrada Pedemontana Lombarda – Misura Compensativa n. 11  
Comune di Cermenate.**

**TRA**

**AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.**, soggetta a direzione e coordinamento da parte della Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., con sede legale in Assago (MI), via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Capitale Sociale Deliberato Euro 536.000.000,00 Sottoscritto e Versato € 300.926.000,00, R.E.A. MI1232570, C.F. e P. I.V.A. 08558150150, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, in persona dell'Amministratore Delegato, Avv. Marzio Agnoloni, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., come da Verbale di Seduta in data 06/12/2012 e 19/03/2014 (“**Concessionaria**” o “**APL**”);

**E**

**COMUNE DI CERMENATE**, con sede in Cermenate, via Scalabrini n. 153, CF e P. I.V.A. 00550440135, in persona del Sindaco, Dott. Mauro Roncoroni (“**Ente**” o “**Comune**”);  
congiuntamente “**Parti**” disgiuntamente “**Parte**”;

**PREMESSO:**

- a)** che APL è concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse (“**Pedemontana**”), giusta Convenzione Unica stipulata con Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (“**CAL**” c/o “**Concedente**”), in data 1° agosto 2007;
- b)** che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (“**CIPE**”), con Delibera del 6 novembre 2009, n. 97 (registrata dalla Corte dei Conti in data 19.01.2010, reg. 1, foglio 42 e pubblicata in G.U. il 18.02.2010), ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi degli articoli 166 e 167, co. 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (“**Codice**”

dei Contratti Pubblici”) il Progetto Definitivo della Pedemontana;

c) che la Prescrizione n. 63, di cui all’Allegato 1 alla suddetta Delibera CIPE n. 97, dispone quanto segue:

*“Per quanto riguarda l’attuazione delle misure compensative, dove si rileva la disponibilità da parte degli enti locali ad attuare le misure compensative previste nel progetto definitivo, i rapporti tra concedente/concessionario e l’Ente che realizzerà la misura compensativa dovranno essere regolati tramite una convenzione da stipularsi a seguito dell’approvazione del progetto definitivo, la quale dovrà regolamentare modi e tempi di progettazione puntuale e attuazione delle opere”;*

d) che per il territorio comunale di Cermenate è prevista la realizzazione di un progetto compensativo costituito da

\_\_\_\_\_ (“**Misura Compensativa n. 11**”), per il quale il Quadro Economico del Progetto Definitivo ha previsto lo stanziamento di una somma massima pari ad Euro 481.331,00 (quattrocentottantunomilatrecentotrentuno/00) derivante dal budget ambientale per la realizzazione della Misura Compensativa n. 11;

e) che, riguardo alla Misura Compensativa n. 11, l’Ente, con deliberazione della G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (**Allegato 1**), ha approvato il Progetto Definitivo della Misura Compensativa n. 11 predisposto dallo Studio \_\_\_\_\_ incaricato dal Comune di \_\_\_\_\_ con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

f) che con la presente convenzione (“**Convenzione**”) le Parti intendono regolare, in attuazione della citata Prescrizione n. 63, ai sensi ed alle condizioni di cui *infra*, i reciproci rapporti inerenti alla progettazione, alla realizzazione, al collaudo, alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere relative e costituenti la Misura Compensativa n. 11 da eseguirsi a cura dell’Ente e l’erogazione da parte di APL delle somme a tal fine necessarie, nel limite della somma massima di cui alla Premessa “d”);

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

### **ARTICOLO 1 – PREMESSE ED ALLEGATI**

Le Premesse e gli Allegati, nonché tutti gli atti in essi richiamati,



costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante della presente Convenzione.

## ARTICOLO 2 – OGGETTO

La Convenzione ha ad oggetto:

- (a) a fronte dell'erogazione da parte di APL dell'importo di Euro 481.331,00 (quattrocentottantunomilatrecentotrentuno/00) che deve intendersi quale somma massima, invariabile ed onnicomprensiva ("Corrispettivo"), spese ed oneri fiscali e previdenziali inclusi, la progettazione, la realizzazione, il collaudo, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Ente delle opere di cui alla Misura Compensativa n. 11; con riferimento alle direttrici elencate nel Progetto Definitivo approvato dal Comune di Cermenate con delibera G.C. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si precisa che, fermo restando il Corrispettivo, i tracciati delle opere saranno meglio precisati nei successivi livelli di progettazione e potranno subire ottimizzazioni in relazione alla loro fattibilità geologico-idrogeologica.
- (b) la regolamentazione delle modalità, dei termini e delle condizioni per il versamento da parte di APL all'Ente del Corrispettivo per l'attuazione e, quindi, la realizzazione della Misura Compensativa n. 11, come meglio disciplinato ai successivi artt. 11 e 12.

## ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL'ENTE

**3.1** Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente si obbliga a propria cura, spese e responsabilità, ferma restando quanto stabilito ai successivi articoli 11 e 12 (Corrispettivo e Modalità di erogazione), a progettare, realizzare, collaudare, gestire e mantenere in termini ordinari e straordinari la Misura Compensativa n. 11 secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

**3.2** A garanzia della perfetta ottemperanza degli impegni assunti al precedente comma 3.1, l'Ente provvederà a costituire, ai sensi dell'art. 4 della presente Convenzione, idonea fideiussione bancaria o assicurativa in favore di APL.

**3.3** Il Comune dovrà provvedere, entro il termine stabilito al successivo art. 6.1, all'espletamento delle seguenti attività che si indicano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) nominare il Responsabile del Procedimento;
- (b) affidare l'incarico/gli incarichi per lo sviluppo della progettazione esecutiva e per la sicurezza in fase di progettazione ("**Progetto Esecutivo**");
- (c) sviluppare ed approvare il Progetto Esecutivo della Misura Compensativa n. 11;
- (d) affidare l'incarico della Direzione Lavori;
- (e) affidare l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- (f) affidare l'incarico per il collaudo delle opere;
- (g) svolgere comunque tutte le altre attività tecniche ed amministrative presupposte, connesse e/o comunque necessarie per l'attuazione e realizzazione della Misura Compensativa n. 11;
- (h) acquisire tutte le aree necessarie per la realizzazione della Misura Compensativa n. 11;
- (i) eseguire tutti i lavori necessari e occorrenti per la realizzazione della Misura Compensativa n. 11;
- (j) affidare i lavori, i servizi e le forniture secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla normativa vigente;
- (k) approvare il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori o di Collaudo tecnico - amministrativo;
- (l) gestire e mantenere in termini ordinari e straordinari le opere realizzate in attuazione della presente Convenzione e costituenti la Misura Compensativa n. 11.

**3.4** L'Ente si impegna a tenere sollevati ed indenni la Concessionaria e la Concedente da molestie, richieste e/o pretese, anche giudiziarie, da parte di qualsivoglia soggetto, a qualunque titolo avanzate, riguardanti, dipendenti o comunque connesse all'esecuzione delle attività di competenza dell'Ente ai sensi della presente Convenzione, nonché da eventuali oneri derivanti, a qualsivoglia titolo, dal mancato, parziale o erroneo adempimento dell'Ente delle obbligazioni da quest'ultimo assunte in relazione alle predette attività.

#### **ARTICOLO 4 – GARANZIA FIDEIUSSORIA**

**4.1** A garanzia del perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente, si impegna a costituire in favore di APL, il prima possibile ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, idonea garanzia fideiussoria (bancaria o

assicurativa), a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione e con rinuncia altresì all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, con operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di APL, per un importo pari ad € 481.331,00 (quattrocentottantunomilatrecentotrentuno/00). La garanzia fideiussoria in questione sarà progressivamente svincolata sino alla misura dell'80% (ottantapercento) a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. Lo svincolo, nei termini anzidetti, sarà automatico, con la sola condizione della preventiva consegna (in originale o in copia autentica) ad APL, da parte dell'Ente, degli stati di avanzamento dei lavori ("SAL") o di analogo documento attestante, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, l'avvenuta esecuzione ed il relativo avanzamento delle opere oggetto della Convenzione. I SAL o il documento analogo saranno pertanto soggetti alla verifica da parte di APL. In caso di esito negativo di tale verifica non si potrà procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria.

4.2 Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di cui al successivo articolo 13.2, dietro richiesta dell'Ente e riscontrata in sede di sopralluogo la completa esecuzione di quanto convenuto con la presente Convenzione, APL procederà allo svincolo definitivo del 20% (ventipercento) dell'importo garantito della fideiussione di cui al precedente comma 4.1.

## **ARTICOLO 5 – IMPEGNI APL**

5.1 APL si impegna ad erogare all'Ente il Corrispettivo per la realizzazione della predetta Misura Compensativa n. 11 nell'ammontare e con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

5.2 Previa approvazione da parte dell'Ente, la Concessionaria esaminerà i Progetto Esecutivo delle opere di cui al precedente art. 2 entro 60 giorni dal ricevimento degli stessi e secondo le modalità e le condizioni indicate al successivo articolo 7.

5.3 Ferma restando la responsabilità dell'Ente circa la completa e corretta progettazione ed esecuzione delle opere di cui al precedente art. 2, l'esame da parte della Concessionaria della progettazione elaborata ed approvata dall'Ente riguarderà:

- (a) la compatibilità tecnica, economica e temporale dei progetti elaborati dall'Ente rispetto alla Pedemontana ed alla prescrizione CIPE n. 63 di cui al punto "c)" delle Premesse;

- (b) l'ammissibilità delle voci di spesa - comprese quelle relative alla progettazione - previste nel computo metrico estimativo e nel quadro economico di progetto, da consegnarsi da parte dell'Ente unitamente al progetto Esecutivo delle opere.

5.4 APL inoltre provvederà a verificare la completa esecuzione dei lavori anche ai fini (i) del progressivo svincolo della garanzia di cui al precedente art. 4.1 e (ii) dell'esame dei SAL o dei documenti analoghi prodotti dall'Ente.

#### **ARTICOLO 6 – TEMPI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MISURA COMPENSATIVA N. 11**

6.1 Per la progettazione, la realizzazione ed il collaudo della Misura Compensativa n. 11, l'Ente si obbliga a rispettare tassativamente i seguenti tempi:

- (a) consegna ad APL del Progetto Esecutivo entro 60 giorni dall'esame positivo da parte di APL del Progetto Definitivo;
  - (b) inizio dei lavori entro 90 giorni dall'avvenuto esame positivo da parte di APL del progetto di cui alla precedente lettera (a). I lavori potranno essere appaltati e realizzati per lotti funzionali distinti e successivi fino al completamento delle opere costituenti la Misura Compensativa n. 11. In tale caso, per ogni singolo lotto, verranno applicate le norme della presente Convenzione relativamente all'erogazione del Corrispettivo ed alla rendicontazione delle spese. Resta inteso che il programma di realizzazione delle opere in lotti funzionali dovrà essere preventivamente approvato da APL e che resteranno ferme le tempistiche individuate dal Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo;
  - (c) ultimazione dei lavori come da Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo esaminato positivamente da APL;
  - (d) approvazione del certificato di collaudo o conferma del certificato di regolare esecuzione, entro i termini fissati dal Codice dei Contratti Pubblici e dal relativo regolamento di attuazione.
- 6.2 Eventuali variazioni ai tempi di realizzazione della Misura Compensativa n. 11, come individuati nel presente articolo, potranno essere ammesse solo se autorizzate preventivamente da parte di APL.

#### **ARTICOLO 7 – PROGETTAZIONE DELLA MISURA COMPENSATIVA N. 11**

7.1 L'Ente si obbliga a redigere ed approvare a propria cura, responsabilità e spese il Progetto Esecutivo della Misura Compensativa n. 11 come previsto dal Progetto Definitivo e nel pieno rispetto dei tempi stabiliti dal precedente art. 6.1.

7.2 L'Ente dovrà provvedere alla stesura del Progetto Esecutivo nel rispetto del Progetto Definitivo, della normativa vigente e, in particolare, del Codice dei Contratti Pubblici e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (*"Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici"*) nonché di ogni altra normativa vigente in materia.

7.3 Le aree inserite nella progettazione definitiva interessate dalla realizzazione delle opere di cui alla misura compensativa n. 11, sia di proprietà dell'Ente che di proprietà di privati, devono essere, fin dalla fase di presentazione del Progetto Esecutivo, sgombrare da rifiuti/inquinanti così come identificati dal D. Lgs. 152/06.

L'Ente accerterà tale circostanza redigendo apposita dichiarazione da allegare al Progetto Preliminare da inviare ad APL.

Rimangono a carico dell'Ente eventuali oneri per lo smaltimento/bonifica di rifiuti/inquinanti non rilevati in sede di progettazione e/o comunque rinvenuti nella fase di esecuzione della Misura Compensativa.

7.4 L'Ente, successivamente alla propria approvazione, dovrà provvedere a trasmettere ad APL, entro i termini indicati nel precedente art. 6.1 e per il relativo esame, il Progetto Esecutivo sottoscritto dal legale rappresentante e firmato da tecnico abilitato, consegnando una copia cartacea ed una copia su supporto informatico editabile completo di ogni singolo documento.

7.5 APL, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai sensi del precedente art. 7.2, provvederà ad esaminare il Progetto Esecutivo nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione degli stessi. Il termine di 60 (sessanta) giorni potrà essere interrotto in caso di motivata richiesta di chiarimenti ed integrazioni da parte di APL. Nel caso in cui gli elaborati progettuali siano oggetto di osservazioni da parte di APL, l'Ente, nel termine di 30 (trenta) giorni, si obbliga a consegnare ad APL la versione del Progetto Esecutivo modificata alla luce delle predette osservazioni. Dal giorno della consegna della versione modificata del Progetto Esecutivo, completa in ogni sua parte, decorrerà il termine di 60 (sessanta) giorni per l'esame da parte di APL, fermo il potere della stessa di richiedere diversi ed ulteriori chiarimenti ed integrazioni.

## **ARTICOLO 8 – ESECUZIONE DEI LAVORI**

**8.1** Fermo quanto stabilito al precedente art. 3 ed a fronte dell'impegno di APL all'erogazione del Corrispettivo di cui al successivo art. 11, l'Ente si obbliga ad eseguire a propria cura, responsabilità e spese tutti i lavori necessari ed occorrenti per la realizzazione della Misura Compensativa n. 11 nel rispetto della progettazione approvata dallo stesso Ente e positivamente esaminata da APL, nel rispetto della normativa vigente in materia e nel rispetto tassativo dei tempi stabiliti dal precedente articolo 6.1 e dal Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo.

**8.2** L'Ente si assume in via esclusiva ogni responsabilità allo stesso imputabili per eventuali danni e/o disagi che dovessero derivare direttamente o indirettamente a persone e/o cose durante l'esecuzione di tutti i lavori oggetto della presente Convenzione e si obbliga a tener indenni e sollevate CAL ed APL da qualsivoglia richiesta di risarcimenti, indennizzi e/o pretese, anche giudiziarie, avanzate da qualsivoglia soggetto per danni, disagi e/o molestie che dovessero esser arrecati a persone e/o cose nel corso dell'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione. L'Ente si impegna altresì ad obbligare i propri appaltatori, affidatari coinvolti dalla progettazione e realizzazione delle Misura Compensativa n. 11 a manlevare CAL ed APL da qualsivoglia richiesta di risarcimenti, indennizzi e/o pretese, anche giudiziarie, avanzate da qualsivoglia soggetto per danni, disagi e/o molestie che dovessero esser arrecati a persone e/o cose nel corso dell'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione.

**8.3** APL si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la completezza e la correttezza dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione da parte dell'Ente rispetto alla progettazione approvata dall'Ente ed esaminata positivamente da APL, senza che tale verifica sollevi l'Ente dalle proprie responsabilità.

## **ARTICOLO 9 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

Eventuali varianti in corso d'opera potranno essere ammesse, previa formale autorizzazione da parte di APL, nel rispetto dell'art. 132 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 161 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici.

## **ARTICOLO 10 – AUTORIZZAZIONI**

L'Ente si impegna, a propria cura, spese e responsabilità e comunque nel rispetto tassativo delle tempistiche di cui al precedente art. 6.1, a predisporre la documentazione e ad acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente per l'esecuzione di tutti i lavori necessari ed occorrenti per la realizzazione della Misura Compensativa n. 11 di cui al precedente art. 2.

## **ARTICOLO 11 – CORRISPETTIVO PREVISTO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, COLLAUDO, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA MISURA COMPENSATIVA N. 11**

**11.1** Il Corrispettivo invariabile ed omnicomprensivo di qualsivoglia voce per l'attività di progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, di realizzazione, di collaudo, di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria della Misura Compensativa n. 11 è pari ad Euro 481.330,00 (quattrocentottantunomilatrecentotrentuno/00), IVA inclusa, ove applicabile.

**11.2** L'Ente dichiara espressamente:

- a) di accettare che il Corrispettivo di cui al precedente comma 11.1 costituisce l'unica somma dovuta da APL all'Ente medesimo per progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, realizzazione, collaudo, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della Misura Compensativa n. 11, di talché nessuna ulteriore somma sarà posta a carico di APL, qualunque sia la spesa effettivamente sostenuta dall'Ente o da chi per esso per la completa realizzazione della Misura Compensativa n. 11 e per lo svolgimento di qualsivoglia attività ad esse propedeutica, connessa e/o strumentale;
- b) di accettare che il Corrispettivo di cui al precedente comma 11.1 comprende e compensa tutti gli obblighi richiamati e specificati a carico del medesimo Ente ai sensi della presente Convenzione, nonché gli obblighi e oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenti alla

progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, realizzazione, collaudo, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della Misura Compensativa n. 11, compresi gli oneri finanziari derivanti dalla costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 4;

- c) subordinatamente all'erogazione del Corrispettivo, di non avere più nulla a pretendere, a nessun titolo e per nessuna ragione ulteriore nei confronti di APL, in ordine alla progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, realizzazione, collaudo, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della Misura Compensativa n. 11 di cui al precedente art.2.

## **ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

**12.1** L'erogazione del Corrispettivo di cui al precedente art. 11 verrà effettuata da APL secondo i seguenti termini:

- a) APL erogherà all'Ente la quota parte di Corrispettivo riguardante (i) la progettazione esecutiva delle opere riguardanti la Misura Compensativa n. 11, (ii) il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed (iii) i costi per l'attività amministrativa necessaria (ad esempio, costo del personale, etc.) per l'acquisizione (indennizzi esclusi) dei terreni necessari alla realizzazione delle opere costituenti la Misura Compensativa n. 11, nonché (iv) gli oneri finanziari necessari al reperimento ed alla costituzione della garanzia di cui al precedente art. 4 sulla base della documentazione attestante l'avvenuto impegno di spesa e l'avvenuta effettuazione della prestazione;
- b) il residuo importo del Corrispettivo, dedotte le somme di cui alla precedente lettera a), verrà erogato sulla base dei certificati di pagamento e dei relativi Stati di Avanzamento dei Lavori redatti sulla base della normativa di tempo in tempo vigente, e secondo quanto previsto dal successivo art. 12.3, ivi compresa la quota relativa all'attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sino alla quota massima dell'80% del Corrispettivo;
- c) la restante quota del 20% del Corrispettivo (che comprenderà anche la quota del saldo relativa all'attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e gli oneri relativi al collaudo, ad avvenuta ultimazione dei lavori e relativo



collaudo - ove previsto dalla normativa applicabile - di tutte le opere di cui al precedente art. 2, previa rendicontazione delle spese ai sensi del successivo art. 12.4) sarà corrisposta da APL entro 60 giorni dalla trasmissione alla stessa del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di tutte le opere oggetto della Convenzione, e previa consegna da parte dell'Ente della documentazione di cui al richiamato art. 12.4;

**12.2** Le Parti concordano e pattuiscono che l'emissione di ciascuno Stato di Avanzamento Lavori avverrà con cadenza trimestrale. In caso contrario, APL non procederà ad effettuare alcuna erogazione.

**12.3** Il Concessionario si impegna a corrispondere all'Ente le somme dovute di cui al precedente art. 12.1, lett. b), entro trenta giorni, a seguito del ricevimento dei certificati di pagamento ed ai correlati SAL e solo in ragione delle positive verifiche di cui al precedente art. 5.4. I pagamenti delle somme spettanti avverranno tramite bonifico bancario da effettuarsi sul c/c che sarà a tal fine comunicato dall'Ente ad APL entro 7 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

L'Ente a fronte di ciascuna erogazione effettuata da APL dovrà trasmettere, entro 7 giorni dalla ricezione di ogni singola erogazione, ampia e definitiva quietanza ad APL.

**12.4** Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute l'Ente dovrà trasmettere alla Concessionaria i seguenti documenti:

- a) certificato di ultimazione dei lavori del Direttore dei Lavori attestante la fine dei lavori ed il certificato di collaudo/regolare esecuzione delle opere;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che tutte le spese rendicontate sono state funzionali alla realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2;
- c) per le fatture, notule, etc. superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), copie quietanziate dei titoli di spesa e relativa idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese esposte a rendicontazione (es. copia bonifico);
- d) per fatture, notule, ecc. inferiori ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), la sola autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dell'avvenuto pagamento, con obbligo di mantenere la documentazione contabile per 3 anni per eventuali controlli a campione.

**12.5** Resta inteso e pattuito tra le Parti che, con l'avvenuto pagamento ai sensi del precedente art. 12.1, lett. c), l'Ente non avrà più nulla a pretendere, a nessun titolo e per nessuna ragione ulteriore nei confronti di APL in ordine alla progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, alla realizzazione, al collaudo, alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria della Misura Compensativa n. 11 di cui al precedente art. 2.

**12.6** Ferma l'invarianza del Corrispettivo di cui al precedente art. 11.1, le Parti convengono e pattuiscono che in caso di economie debitamente accertate a seguito dell'affidamento dei lavori di realizzazione della Misura Compensativa n. 11, le stesse economie potranno essere utilizzate esclusivamente per l'attuazione di diverse ed ulteriori misure compensative comunque improntate a finalità di compensazione ambientale, salvaguardia ambientale e valorizzazione storica all'interno del territorio del Comune. Tali ulteriori e diverse misure compensative dovranno essere progettate dall'Ente e sottoposte al successivo e vincolante esame di APL. La relativa attuazione potrà avvenire previa sottoscrizione da parte di APL e dell'Ente di specifico atto aggiuntivo alla presente Convenzione preventivamente autorizzato da CAL.

### **ARTICOLO 13 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

**13.1** Conclusi i lavori di realizzazione delle opere di cui al precedente art.2 ed approvato il relativo certificato di collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione, l'Ente provvederà a darne comunicazione formale ad APL e CAL, trasmettendo la predetta documentazione (es. certificato di collaudo).

**13.2** Successivamente alla comunicazione di cui al precedente comma 13.1, l'Ente ed un rappresentante di APL e CAL effettueranno una visita di constatazione al fine di verificare la completa esecuzione dei lavori così come previsti dal Progetto Esecutivo approvato dall'Ente e positivamente esaminato da APL. Gli esiti della verifica saranno oggetto di apposito verbale sottoscritto dalle parti, anche ai fini di cui al precedente art. 4.2.

**13.3** In caso di gravi difformità riscontrate rispetto a quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato dall'Ente e positivamente esaminato da APL e nelle relative prescrizioni tecniche, l'Ente si obbliga sin d'ora a provvedere all'eliminazione delle stesse entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla visita di constatazione. In tale caso l'ulteriore verifica dell'effettiva esecuzione degli interventi dovrà effettuarsi con le

medesime modalità di cui al precedente art. 13.2.

**13.4** L'Ente manleva sin da ora APL e CAL da qualsivoglia richiesta di risarcimenti, indennizzi e/o pretese, anche giudiziarie, avanzate da qualunque soggetto per danni e/o disagi che dovessero esser arrecati a persone e/o cose in ragione di omissioni o negligenze inerenti agli obblighi stabiliti a carico dell'Ente dalla presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 14 – PROPRIETÀ E MANUTENZIONE**

**14.1** Le opere di cui al precedente art. 2 realizzate a cura, spese e responsabilità dall'Ente e costituenti la Misura Compensativa n. 11, sin dal loro sorgere saranno, e resteranno, di proprietà dell'Ente stesso. L'Ente provvederà a propria cura, spese e responsabilità, alla completa gestione ed accurata manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere realizzate, sia durante la fase di realizzazione che successivamente in fase di esercizio delle stesse.

**14.2** L'Ente, in regime di esistenza della Pedemontana, si obbliga espressamente sin d'ora a non mutare la destinazione d'uso né a cedere le opere realizzate ai sensi della presente Convenzione costituenti la Misura Compensativa n. 11.

**14.3** L'Ente si obbliga altresì a tenere indenni APL e CAL da qualunque danno o disagio ad esso imputabile che possa derivare alla proprietà autostradale, alle persone e alle cose, a seguito di incidenti derivanti, dipendenti e/o connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate di sua proprietà ed all'esercizio delle stesse.

#### **ARTICOLO 15 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO**

Le Parti convengono che, in caso di controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, saranno tenute ad esperire, tramite i rispettivi legali rappresentanti, un tentativo di amichevole composizione. In caso di mancato accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, ritenendosi così consensualmente derogata ogni altra norma di competenza giudiziaria.

#### **ARTICOLO 16 – DIVIETO DI CESSIONE – DURATA CONVENZIONE**

**16.1** È vietata la cessione della presente Convenzione e degli eventuali crediti da essa scaturenti.

**16.2** La presente Convenzione avrà durata pari alla Convenzione Unica di cui alla Premessa a).

**16.3** L'Ente prende atto ed accetta che alla scadenza della Convenzione Unica o in caso di anticipata cessazione della stessa, CAL - o eventuale avente causa - subentrerà in luogo di APL in tutti i patti e le condizioni contemplati nella presente Convenzione.

## **ARTICOLO 17 – CODICE ETICO**

**17.1** L'Ente dichiara di conoscere ed accettare le norme ed i principi comportamentali contenuti nel codice etico ("**Codice Etico**") adottato da APL e pubblicato sul relativo sito internet - [www.pedemontana.com](http://www.pedemontana.com) - e di impegnarsi nell'esecuzione della Convenzione al rispetto dello stesso, ivi incluse le norme ed i principi richiamati.

**17.2** La violazione delle norme del Codice Etico da parte dell'Ente costituirà grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 del codice civile. In caso di tale violazione, APL procederà ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e del successivo art. 19 all'immediata risoluzione della presente Convenzione, provvedendo al contempo alla revoca dell'erogazione del Corrispettivo non ancora versato, all'escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 4 ed all'assunzione delle determinazioni volte alla realizzazione della Misura Compensativa n. 11.

## **ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

**18.1** Fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno, la presente Convenzione sarà risolta di diritto da APL, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi che costituiranno grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile:

- a) violazione da parte dell'Ente dell'obbligo di costituire e mantenere efficace la fideiussione di cui al precedente art. 4;
- b) conseguimento da parte dell'Ente di un ritardo, salvo casi di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'Ente, nella redazione della progettazione delle opere di cui al precedente art. 2 superiore a 60 giorni rispetto a quanto previsto dall'art. 6.1;
- c) conseguimento da parte dell'Ente di un ritardo, salvo casi di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'Ente, nell'esecuzione

della realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2 superiore a 60 giorni rispetto a quanto previsto dall'art. 6.1;

d) violazione da parte dell'Ente del vincolo di destinazione e del divieto di cessione di cui al precedente art. 16;

e) violazione da parte dell'Ente delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico di APL;

f) in tutti gli altri casi, ad esempio, in via analogica, nelle ipotesi individuate dall'art. 136 del Codice dei Contratti Pubblici, in cui il comportamento dell'Ente concretizzi un grave inadempimento alle obbligazioni della Convenzione.

**18.2** Al verificarsi di uno degli inadempimenti di cui al precedente art.19.1, la Convenzione s'intenderà risolta di diritto ed APL provvederà alla revoca definitiva dell'erogazione del Corrispettivo non ancora versato, all'escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 4 ed all'assunzione delle determinazioni volte alla realizzazione della Misura Compensativa n. 11.

#### **ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FISCALI**

**19.1** L'Ente si obbliga a provvedere alla registrazione della presente Convenzione entro i termini previsti dalla normativa vigente.

**19.2** Tutti gli oneri fiscali ed economici derivanti dalla registrazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione sono a totale carico dell'Ente.

**19.3** Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei termini pattuiti.

#### **ARTICOLO 20 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E SS.MM.II.**

**20.1** Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti al momento della sottoscrizione della presente Convenzione e successivamente nel prosieguo della medesima, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione della presente Convenzione, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

**20.2** I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.

**20.3** Le Parti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del sopra menzionato decreto legislativo, a loro noti.

#### **ARTICOLO 21- ELENCO ALLEGATI**

Si allegano alla presente Convenzione i documenti di seguito indicati che, sottoscritti dalle Parti, costituiscono parte integrante della presente Convenzione e, come tali, devono intendersi quali pattuizioni espresse:

**Allegato 1** Delibera G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e Progetto Definitivo;

**Allegato 2** Quadro economico.

Le Parti concordano e danno atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata discussa, negoziata ed esaminata tra le Parti stesse e, pertanto, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali.

Assago, li [●]

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

[●]

Ente

[●]

---

**Allegato B - quadro economico**

IMPORTO DEI LAVORI				COMUNE DI CERMENATE		A.P.L.		FONDAZIONE CARIPLO	
OPERE	importo opere con IVA 10%	€ 377.865,64	€ 496.512,25	€ 63,48459	16,80%	€ 184,97852	48,95%	€ 129,40253	34,25%
	importo opere con IVA 22%	€ 103.344,32		€ 12,00653	11,62%	€ 44,94864	43,49%	€ 46,38915	44,89%
	oneri sicurezza diretti	€ 6.946,77		€ 98.710	14,21%	€ 3,21106	46,22%	€ 2,74861	39,57%
	oneri sicurezza indiretti	€ 8.355,52		€ -	-	€ 4,17776	50,00%	€ 4,17776	50,00%
SOMME A DISPOSIZIONE									
IMPREVISTI		€ 11.325,61	€ 60.000	5,30%	€ 6,60000	58,28%	€ 4,12561	36,43%	
IVA	IVA 10% opere	€ 37.786,56	€ 63.888,82	€ 6,34846	16,80%	€ 18,49785	48,95%	€ 12,94025	34,25%
	IVA 22% opere	€ 22.735,75		€ 2,64144	11,62%	€ 9,88870	43,49%	€ 10,20561	44,89%
	IVA 22% oneri fiscali sicurezza diretti	€ 1.528,29		€ 21.716	14,21%	€ 70,643	46,22%	€ 60,470	39,57%
	IVA 22% oneri fiscali sicurezza indiretti	€ 1.838,21		€ -	-	€ 91,911	50,00%	€ 91,911	50,00%
SPESE TECNICHE E INCENTIVI		€ 109.360,00	€ -	-	€ 68,08000	62,25%	€ 41,28000	37,75%	
ACQUISIZIONE AREE E ATTI	Con quota di imprevisi (euro20.925,65)	€ 238.500,00	€ 78.714,73	€ 78.714,73	33,00%	€ 136,28527	57,84%	€ 23.500,00	9,16%
	atti-trascrizioni-frazionamenti	€ -		€ -	-	-	-	-	-
ALTRE SOMME	Comunicazione, pubblicazioni, lavori in economia	€ 5.413,32	€ -	-	€ 2,70666	50,00%	€ 2,70666	50,00%	
TOTALE		€ 428.487,75							
<b>TOTALE GENERALE € 925,00000</b>				<b>€ 165,00000</b>	<b>17,84%</b>	<b>€ 481,00000</b>	<b>52,00%</b>	<b>€ 279,00000</b>	<b>30,16%</b>